

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1236)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro)
della Camera dei deputati nella seduta del 5 ottobre 1960
(V. Stampato n. 2376)*

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(ZACCAGNINI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(TAMBRONI)

col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

e col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 OTTOBRE 1960

Trattamento tributario dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli atti ed i contratti posti in essere dall'Ente nazionale per la prevenzione degli

infortuni, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, godono dello stesso trattamento tributario previsto per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Lo stesso trattamento tributario è applicabile, agli effetti delle imposte dirette, limitatamente ai redditi propri dell'Ente.